

Piano Paesaggistico

Ambito
10

Agrigento

C.da Verdura nel Comune di Sciacca
ricadente nell'Ambito 10 della
provincia di Agrigento

Norme di attuazione



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

**Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali
di Agrigento**

**Progetto finanziato con
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C**

**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

Il Dirigente Generale
Maria Concetta Antinoro

SERVIZIO PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Il Dirigente Responsabile
dott.ssa Adelaide Catalisano

**SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
DI AGRIGENTO**

COORDINAMENTO

arch. Michele Benfari - Soprintendente
arch. Giuseppe Maragliano - Responsabile U.O.3

COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

arch. Giuseppe Maragliano - geom. Michele Principato

Il Responsabile Unità Operativa 3
(arch. Giuseppe Maragliano)

Il Soprintendente
(arch. Michele Benfari)

PIANO PAESAGGISTICO **di C.da Verdura**

NORME DI ATTUAZIONE

PREMESSA

TITOLO I - NORME GENERALI

<i>Art. 1 Ruolo ed obiettivi del Piano Paesaggistico</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 2 Principali strategie del Piano Paesaggistico</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 3 Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 4 Articolazione in sistemi, sottosistemi e componenti</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 5 Articolazione in Ambiti paesaggistici</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 6 Efficacia del Piano Paesaggistico.....</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 7 Sistema informativo e valutativo</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 8 Elementi del Piano Paesaggistico</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 9 Approvazione del Piano Paesaggistico.....</i>	<i>pag. 11</i>

TITOLO II - NORME PER COMPONENTI

<i>Art. 10 Applicazioni.....</i>	<i>pag. 12</i>
----------------------------------	----------------

CAPO I - Sistema naturale - Sottosistema abiotico

<i>Art. 11 Geomorfologia e idrologia</i>	<i>pag. 12</i>
--	----------------

CAPO II - Sistema naturale-sottosistema abiotico

<i>Art. 12 Paesaggio vegetale naturale e seminaturale.....</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 13 Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale</i>	<i>pag. 17</i>

CAPO III - Sistema antropico - Sottosistema insediativo

<i>Art. 14 Archeologia.....</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 15 Beni isolati</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 16 Viabilità storica</i>	<i>pag. 23</i>

TITOLO III - NORME PER AMBITI PAESAGGISTICI

CAPO I - Definizioni

Art. 17 Articolazione delle norme pag. 24

CAPO II - Ambiti paesaggistici

Art. 18 Ambito 1 - Fascia costiera sottoposta a edificazione densa per effetto di piani attuativi previgenti pag. 27

Art. 19 Ambito 2 - Area di interesse archeologico sottoposta a edificazione densa per effetto di piani attuativi previgenti..... pag. 27

Art. 20 Ambito 3 - Fascia costiera densamente edificata - Resort Verdura pag. 28

Art. 21 Ambito 4 - Ambito di rilevanza geomorfologica facente parte delle piane fluviali del Verdura pag. 29

Art. 22 Ambito 5 - Ambito di rilevanza ambientale facente parte della Foce del Fiume Verdura pag. 31

Art. 23 Ambito 6 - Ambito costiero di rilevante interesse paesaggistico pag. 32

Art. 24 Ambito 7 - Fascia fluviale contermina al Verdura pag. 34

Art. 25 Ambito 8 - Ambito archeologico del Verdura pag. 36

TITOLO IV - VINCOLI E ZONE DI TUTELA

Art. 26 Sistema costiero pag. 38

Art. 27 Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) e rete ecologica pag. 38

TITOLO V - INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO

Art. 28 Definizione pag. 40

Art. 29 Varianti urbanistiche per insediamenti produttivi e attività edilizia pag. 46

PREMESSA

La Regione Siciliana, sulla base delle indicazioni espresse dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, procede alla pianificazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/04 e s.m.i., così come individuati dalle medesime Linee Guida.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Ruolo ed obiettivi del Piano Paesaggistico

Il Piano Paesaggistico di C.da Verdura si applica al territorio nel Comune di Sciacca e ricadente nell'Ambito 10 della provincia di Agrigento delimitato dalle aree di proprietà delle Società Rocco Forte & Family (Rome) S.p.A e Srrf (Mediterranea Golf & Resort) S.p.A ricomprese nei Fogli catastali 162 e 166 e, per una piccola parte, nel Foglio 161, sulle quali, a seguito della sentenza n.903/2019 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nell'ambito della riforma della sentenza del T.A.R. della Sicilia – Sezione I n.462/2018, sono stati sospesi gli effetti del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento adottato con D.A. n.7 del 29 luglio 2013.

Il Piano Paesaggistico di C.da Verdura è stato elaborato in attuazione delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvate con D. A. n. 6080 del 21/05/1999 e dell'Atto di Indirizzo dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e P. I., adottato con D.A.n° 5820 del 08/05/2002.

Esso è redatto in adempimento alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive integrazioni e modificazioni così come modificato dai D. Lgs n. 156/2006, n. 157/2006 e n. 62/2008 e n. 63/2008 (in seguito denominato Codice), ed in particolare all'art. 143 al fine di assicurare specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali del territorio attraverso:

- l'analisi e l'individuazione delle risorse storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni secondo ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici;
- prescrizioni per la tutela, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei medesimi valori paesaggistici;
- l'individuazione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti.

In attuazione delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale e dell'Atto di Indirizzo dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e P. I., adottato con D.A.n° 5820 del 08/05/2002 il Piano persegue i seguenti obiettivi generali:

1. la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, la difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
2. la conservazione e la valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;

3. il miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio culturale e dell'ambiente, sia per le attuali che per le future generazioni.

Art. 2

Principali strategie del Piano Paesaggistico

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1, il Piano promuove azioni coordinate di tutela e valorizzazione coerenti con quanto già stabilito con il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento adottato con D.A. n.7 del 29 luglio 2013 e successivamente approvato con con D.A. n.64/GAB del 30 settembre 2021 e interessanti diversi settori di competenza amministrativa, volte ad attivare forme di sviluppo sostenibile, specificamente riferite alle realtà ed, in particolare, a:

- a) conservare e consolidare l'armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo insediativo e trama di connessioni del patrimonio culturale;
- b) conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla fascia costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del patrimonio naturale, seminaturale e forestale.

A tal fine il Piano Paesaggistico delinea le seguenti principali linee di strategia:

- 1) il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio naturalistico, l'estensione con l'inserimento organico del sistema dei parchi e delle riserve, nonché delle aree Z.S.C. (S.I.C.) e Z.P.S. nella rete ecologica regionale, la protezione e valorizzazione degli ecosistemi, dei beni naturalistici e delle specie animali e vegetali minacciate d'estinzione non ancora adeguatamente protetti, il recupero ambientale delle aree degradate;
- 2) il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, con la qualificazione innovativa dell'agricoltura tradizionale, la gestione controllata delle attività pascolive, il controllo dei processi di abbandono, la gestione oculata delle risorse idriche;
- 3) la conservazione e il restauro del patrimonio storico, archeologico, artistico, culturale e testimoniale, con interventi di recupero mirati sui centri storici, i percorsi storici, i circuiti culturali, la valorizzazione dei beni meno conosciuti, la promozione di forme appropriate di fruizione.

Coerentemente alle suddette strategie generali il Piano ha contenuto propositivo, individuando *indirizzi strategici*, così come in seguito definiti al Titolo III delle presenti Norme, che trovano coerenza e compatibilità reciproca. La loro azione va ritenuta strategica rispetto alle politiche territoriali degli Enti Locali e degli altri Soggetti pubblici e/o privati interessati alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici che vengono chiamati alla concertazione e alla conseguente definizione degli interventi secondo quanto previsto dall'art.144 del Codice.

Piano Paesaggistico di C.da Verdura
Norme di attuazione

Sulla base di tali identificazioni il Piano prevede misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione e di settore, nonché con piani, programmi e progetti di sviluppo economico e dar luogo a Programmi Complessi (Protocolli di Intesa, Accordi di Programma, etc.).

Art. 3

Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico

Il Piano si articola nelle fasi di cui all'art. 143 del Codice.

Al fine di assicurare la conservazione, la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale, coerentemente agli obiettivi di cui all'art.1, il Piano:

- analizza il paesaggio e ne riconosce i valori (analisi tematiche);
- assume i suddetti valori e beni come fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti il paesaggio (sintesi interpretative);
- definisce conseguentemente la disciplina e dispone le azioni necessarie e opportune per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio.

La normativa di Piano si articola in:

- 1) Norme per *componenti* del paesaggio, che riguardano le componenti del paesaggio schedate, censite e cartografate nei documenti di Piano, nonché le aree di qualità e vulnerabilità percettivo-paesaggistica, individuate sulla base della relazione fra beni culturali e ambientali e ambiti di tutela paesaggistica a questi connessi;
- 2) Norme per *Ambiti paesaggistici* in cui le norme per componenti trovano maggiore specificazione e si modellano sulle particolari caratteristiche culturali e ambientali dei paesaggi stessi, nonché sulle dinamiche insediative e sui processi di trasformazione in atto.

Art. 4

Articolazione in Sistemi, Sottosistemi, Componenti e Beni paesaggistici

Il Piano Paesaggistico, in attuazione delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, articola i propri indirizzi in sistemi, sottosistemi e relative componenti, i quali, nel territorio in argomento, si articolano nel seguente modo:

1. sistema naturale

1.1. sottosistema abiotico: concerne i fattori geologici, idrologici e geomorfologici ed i relativi processi che concorrono a determinare la genesi e la conformazione fisica del territorio. È costituito dalle seguenti componenti:

a) Componente geomorfologia

- costa
- pianura fluviale

b) Componente idrologica

- Fiume Verdura

1.2. sottosistema biotico: interessa la vegetazione e le zoocenosi ad essa connesse e i biotopi di rilevante interesse floristico, vegetazionale e faunistico. È costituito dalle seguenti componenti:

a) Vegetazione

- vegetazione dei corsi d'acqua
 - *formazioni alveo-ripariali*
- vegetazione costiera
 - *formazioni delle dune sabbiose*

b) Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale

- siti comprendenti habitat costieri, formazioni di vegetazione alofitica, dune marittime
- siti comprendenti habitat d'acqua dolce.

2. sistema antropico

2.1. sottosistema insediativo: comprende i sistemi urbano-territoriali, socioeconomici, istituzionali, culturali, le loro relazioni funzionali e gerarchiche e processi sociali di produzione e fruizione del paesaggio. È costituito dalle seguenti componenti:

a) componenti archeologiche

Aree complesse (A)

- Fattoria di età romana di C.da Verdura (A2. 4)

Aree di interesse storico-archeologico (B)

- Aree di frammenti, frequentazioni, presenze testimonianze di C.da Verdura (B1)

b) beni isolati

Torri con funzioni rurali (A.1)

- Torre di C.da Verdura

Edilizia Rurale e produttiva (D.1)

- Baglio di Casa Borsellino

Stazioni (E.7)

- Stazione ferroviaria Verdura

a) viabilità storica

Tracciato della ferrovia storica Castelvetro-Porto Empedocle- Agrigento

Per *Beni Paesaggistici* si intendono beni immobili, areali o puntuali, come definiti dall'art. 134 del Codice.

I Beni Paesaggistici sono parte integrante del patrimonio culturale della Regione, costituendone espressione dei valori naturali, ambientali, storico-culturali, morfologici,

estetici ed insediativi, e connotati da specifica identità, da tutelare ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.

I Beni Paesaggistici sono oggetto di tutela e valorizzazione finalizzati al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità secondo gli orientamenti e le prescrizioni di cui al successivo Titolo III.

Il Piano Paesaggistico individua come beni paesaggistici:

- le aree previste dall'art. 142 del Codice e, in particolare,; lett.a – *fascia costiera per 300 metri dalla battigia*; lett.c) *fascia fluviale per 150 metri dagli argini*; lett.m) *aree di interesse archeologico*;
- l'area di notevole interesse pubblico della Piana fluviale del Verdura ai sensi dell'articolo dell'art.134, lett. c) del Codice a termini dell'articolo 136 del medesimo Codice;

Ai beni paesaggistici individuati dal presente Piano Paesaggistico si applicano le disposizioni degli artt. 146 e 147 del Codice.

Qualunque trasformazione, fatto salvo l'art. 149 del Codice, è soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

Per la verifica di compatibilità degli interventi con i valori paesaggistici è necessaria la *Relazione Paesaggistica* che costituisce il documento essenziale per le valutazioni della conformità dell'intervento alle prescrizioni del Piano Paesaggistico. Essa è a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica.

Art. 5

Articolazione in Ambiti paesaggistici

Ambito paesaggistico viene definita una porzione di territorio caratterizzata da specifici sistemi di relazioni ecologiche, percettive, storiche, culturali e funzionali, tra componenti omogenee che le conferiscono immagine di identità distinte e riconoscibili.

Gli Ambiti paesaggistici costituiscono, quindi, contesti paesaggisticamente identitari nei quali fattori ecologici e culturali interagiscono per la definizione di specificità, valori, emergenze.

Il Piano Paesaggistico di C.da Verdura suddivide il territorio in Ambiti paesaggistici, individuati, così come previsto dal comma 2 dell'art. 135 del Codice, sulla base delle caratteristiche naturali e culturali del paesaggio. Gli Ambiti paesaggistici costituiscono il riferimento per gli indirizzi programmatici e le direttive la cui efficacia è disciplinata dall'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione.

Gli Ambiti paesaggistici individuati sono:

- 1 – “Fascia costiera sottoposta a edificazione densa per effetto di piani attuativi previgenti”
- 2 – “Area di interesse archeologico sottoposta a edificazione densa per effetto di piani attuativi previgenti”

- 3 – “Fascia costiera densamente edificata - Resort Verdura”
- 4 – “Ambito di rilevanza geomorfologica facente parte delle piane fluviali del Verdura”
- 5 – “Ambito di rilevanza ambientale facente parte della Foce del Fiume Verdura”
- 6 – “Ambito costiero di rilevante interesse paesaggistico”
- 7 – “Fascia fluviale contermina al Verdura”
- 8 – “Ambito archeologico del Verdura”

Negli Ambiti paesaggistici, articolati in funzione dei valori e degli obiettivi di cui all’art. 135 del Codice, i Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, nonché ulteriori immobili e aree individuate ai sensi della lett. c) dell’art.134 dello stesso Codice, sono sottoposti alle forme di tutela di cui al successivo art.17.

Art. 6

Efficacia del Piano Paesaggistico

Il Piano Paesaggistico si articola secondo norme di carattere prescrittivo o di indirizzo.

- a) Nei territori dichiarati di pubblico interesse ai sensi e per gli effetti dell’art. 142 del Codice nonché nelle ulteriori aree individuate dal Piano Paesaggistico, ai sensi della lett. c) dell’art.134 del medesimo Codice, le norme del Piano Paesaggistico hanno carattere prescrittivo. In questi territori, i piani urbanistici e territoriali, nonché tutti gli atti aventi carattere di programmazione sul territorio di C.da Verdura sono tenuti a recepire la normativa del Piano Paesaggistico.

La normativa ha diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intraprendono opere suscettibili di produrre alterazione dello stato dei luoghi con le limitazioni di cui all’art. 149 del Codice. Tali opere sono sottoposte alle procedure di cui all’art. 146 del Codice, ed alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 31 del 13/2/2017 e relativi elenchi, concernenti gli interventi e/o le opere per le quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica o la stessa è richiesta in forma semplificata.

Nelle aree di cui alla lett. a) la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali fonda, mediante il Piano Paesaggistico, l’azione di tutela paesaggistico-ambientale e i provvedimenti in cui essa si concreta.

- b) Nei territori non soggetti a tutela ai sensi e per gli effetti delle leggi sopracitate, il Piano Paesaggistico vale quale strumento propositivo, di orientamento, di indirizzo e di conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica di livello regionale e sub regionale, per la pianificazione urbanistica comunale e per tutti gli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio di C.da Verdura.

Sia le prescrizioni che gli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nel Piano Paesaggistico dovranno essere assunti come riferimento prioritario per la pianificazione

Piano Paesaggistico di C.da Verdura
Norme di attuazione

provinciale e locale, che dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano Paesaggistico, apportando agli strumenti urbanistici, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione del presente Piano, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice, le modifiche necessarie per renderli coerenti e rispondenti al Piano Paesaggistico.

Art. 7

Sistema informativo e valutativo

Il Piano Paesaggistico, al fine di garantire la compatibilità e la coerenza di ogni azione di trasformazione del territorio di C.da Verdura con le esigenze di tutela del patrimonio culturale ed ambientale, si avvale di un Sistema Informativo Territoriale appositamente costituito. Tale sistema, realizzato in coerenza con il Sistema Informativo Territoriale Regionale di cui alle Linee Guida del P.T.P.R e nel quale confluirà, ha lo scopo di:

- raccogliere, coordinare e rendere accessibili le informazioni utili alla gestione dei beni culturali ed ambientali, raccordandosi allo scopo con sistemi informativi di altri settori;
- assicurare il continuo arricchimento e aggiornamento della conoscenza, anche in rapporto con i sistemi di monitoraggio attivati;
- consentire l'omogeneizzazione e la confrontabilità delle informazioni elaborate dai soggetti operanti sul territorio;
- favorire gli scambi informativi tra i diversi centri di raccolta ed elaborazione dati all'interno della Regione e con i centri di livello nazionale ed internazionale.

Il Sistema Informativo è integrato da un Sistema Valutativo che mira a rendere il più possibile trasparenti e confrontabili le proposte di tutela e di intervento comunque incidenti sul patrimonio culturale ed ambientale.

I piani urbanistici e territoriali, i piani e i programmi di settore nonché i progetti di intervento soggetti a valutazione preventiva di impatto ambientale, nella misura in cui incidono sui beni culturali e ambientali ricadenti nel territorio di C.da Verdura, debbono fare esplicito riferimento, per tali aspetti, anche al suddetto sistema informativo e valutativo.

Art. 8

Elementi del Piano Paesaggistico

Il Piano Paesaggistico di C.da Verdura si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

Elenco Elaborati:

a) Relazione

b) cartografia:

TAV. 1 Inquadramento

TAV. 2 Previsioni PRG

TAV. 3 Previsioni PRG e vincoli ambientali

- TAV. 4 Tipologie infrastrutturali
 - TAV. 5 Componenti morfologiche
 - TAV. 6 Componenti storico culturali
 - TAV. 7 Beni Paesaggistici con l'adozione di cui al D.A. n.7 del 29 luglio 2013
 - TAV. 8 Beni Paesaggistici
 - TAV. 9 Regimi normativi con l'adozione di cui al D.A. n.7 del 29 luglio 2013
 - TAV. 10 Regimi normativi
- c) Norme di attuazione

Art. 9

Approvazione del Piano Paesaggistico

a) adozione del Piano Paesaggistico

Sentito l'Osservatorio Regionale del Paesaggio, viene disposta a cura della Soprintendenza ai per i Beni Culturali ed Ambientali la pubblicazione del Piano Paesaggistico per un periodo di tre mesi consecutivi all'albo pretorio del Comune di Sciacca, con l'indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Entro gli ulteriori trenta giorni, decorrenti dall'avvenuto deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate alla Soprintendenza per i Beni culturali ed Ambientali di Agrigento e/o all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. A fare data dalla pubblicazione del Piano secondo le suddette procedure non sono consentiti nelle aree del Piano Paesaggistico di C.da Verdura definiti dall'art.134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previsti nel Piano stesso.

b) approvazione del Piano Paesaggistico

Trascorso tale termine, sentito in ordine alle osservazioni l'Osservatorio Regionale del Paesaggio – cui si attesta altresì la valutazione di conformità del Piano con i dettati dell'art.143 del Codice - l'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana approva con apposito provvedimento e in via definitiva il Piano Paesaggistico. A far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Piano approvato, ai sensi dell'art.145, comma 3 del Codice, le previsioni del Piano Paesaggistico sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e per qualsiasi altro strumento di pianificazione territoriale e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi.

TITOLO II

NORME PER COMPONENTI

Art. 10

Applicazione

Le norme di cui al presente Titolo si applicano, qualora non siano introdotte prescrizioni più restrittive nel quadro del successivo TITOLO III.

CAPO I

Sistema naturale - Sottosistema abiotico

Art. 11

Geomorfologia e idrologia

A) Indirizzi generali

La conoscenza dei caratteri geomorfologici ed idrogeologici costituisce la base della pianificazione paesaggistica in quanto essi hanno condizionato e tuttora condizionano l'evoluzione del paesaggio. La conoscenza sistematica di tali caratteri concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio, oltre che alla difesa del suolo e delle sue risorse. L'analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che concorrono alla definizione dell'identità culturale del territorio ed in tale accezione divengono elementi strutturanti del paesaggio.

Essa si è attuata attraverso:

- a) analisi del territorio in esame finalizzato alla ricerca delle emergenze abiotiche;
- b) individuazione delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- c) valutazione scientifica del loro significato e ruolo sia dal punto di vista naturalistico che didattico e scientifico;
- d) valutazione rispetto all'ambiente antropizzato;
- e) valutazione della rilevanza sociale di prospettive di recupero paesaggistico-ambientale.

Gli obiettivi di tutela sono rivolti alle singolarità geologiche, alle formazioni paleontologiche, ai valori scenici e panoramici propri degli elementi fisici del paesaggio, ai processi naturali, agli equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici. Per tali elementi emergenti sotto il profilo della valenza morfologica, geologica, naturalistica e dell'interesse scientifico-didattico gli indirizzi sono rivolti prevalentemente alla loro tutela dinamica, in relazione alla loro valenza percettiva, testimoniale, didattica e scientifica.

Nel corso del processo valutativo sono stati impiegati i seguenti criteri di valutazione, previa definizione di importanza a scala internazionale, nazionale, regionale e locale:

- rarità e condizioni di conservazione;
- rappresentatività;
- valore storico, scientifico;

- accessibilità e fruibilità;
- valore scenico;
- vulnerabilità.

Se da un lato va attuata la difesa da fenomeni di rischio geologico e idraulico, con la riduzione, attraverso opportuni interventi, dei rischi che interessano l'ambiente antropico, e in generale il territorio, e, per i nuovi insediamenti e le trasformazioni del territorio, vanno privilegiate zone in cui sono assenti o ridotti i rischi idrogeologici, è necessario che gli interventi di presidio idrogeologico rispettino criteri di inserimento paesaggistico-ambientale, al fine di evitare le opere di grande impatto paesaggistico-percettivo e ambientale che talvolta sono state realizzate in passato. Al contrario, ripristinare le condizioni naturali di versanti o corsi d'acqua che hanno perso i loro caratteri di qualità paesaggistica, o sostituire le opere realizzate in passato, che spesso costituiscono dei veri detrattori paesaggistici, con interventi più rispettosi dei valori ambientali, impiegando materiali più compatibili e tecniche più evolute dal punto di vista ambientale rappresenta il fondamentale obiettivo della progettazione ambientale. In quest'ottica va promosso il recupero ambientale e la rinaturalizzazione di aree degradate.

B) Norme di attuazione

In particolare, con riferimento alle componenti prima individuate, si definiscono le seguenti norme:

a) Componente geomorfologica: pianure fluviali, costa

Sono oggetto di attenzione e di tutela le seguenti componenti, in ragione del loro carattere specifico dal punto di vista geomorfologico, nonché della loro rilevanza quali elementi strutturanti del paesaggio della percezione:

- 1) forme che segnano la storia morfoevolutiva del territorio generatesi dall'interazione fra litologia, tettonica e geodinamica esogena, quali le pianure fluviali e la foce del Verdura e i depositi sabbiosi costieri;
- 2) i tratti di costa che presentano valori geologici, naturalistici ed ambientali di notevole interesse paesaggistico.

I suddetti beni si configurano quali elementi strutturanti e/o qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), descritti al successivo Titolo III, la cui perimetrazione è rimandata alle tavole di piano.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui al Titolo III, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Le aree costiere per una profondità di m 300 dalla battigia, indipendentemente dalle valutazioni di carattere percettivo ed alle conseguenti ulteriori restrizioni di cui al paragrafo successivo, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 lett. a) del Codice; gli usi consentiti in ciascuna di esse sono definiti nei relativi articoli di cui al Titolo III, con le limitazioni di cui all'art. 15 della L.R. 78/76 e s.m.i.. In particolare, nel caso in cui la compresenza di elementi di particolare qualificazione paesaggistico-percettiva, ambientale e culturale richieda specifiche misure, come nel caso di tratti di costa che presentano valori geologici, naturalistici ed ambientali di notevole interesse paesaggistico, le aree sono soggette alle ulteriori prescrizioni. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

c) Componente idrologica: Fiume Verdura

Essa è oggetto di attenzione e di tutela, in ragione del suo carattere specifico dal punto di vista ambientale, nonché della sua rilevanza quali elemento strutturante del paesaggio della percezione. Dovrà essere garantita la qualità delle acque; inoltre, laddove vengano effettuati prelievi idrici, si deve assicurarne il deflusso minimo vitale.

Sono inoltre oggetto di attenzione e di tutela, in ragione della loro rilevanza per gli assetti idrogeologici e il mantenimento degli equilibri ambientali, le seguenti componenti:

- le acque sotterranee, per garantirne la qualità e la sostenibilità della risorsa, soprattutto per gli acquiferi vulnerabili;
- i punti di emergenza idrica, quali pozzi e sorgenti utilizzati per scopi idropotabili. In generale la tutela dinamica di questi sistemi ambientali va attuata fissando parametri idrogeologici attraverso i quali individuare delle aree di rispetto sufficienti a proteggere l'acquifero cui sorgenti e pozzi fanno capo. Vanno attuate la difesa e la prevenzione dall'inquinamento dei corsi d'acqua e degli acquiferi vulnerabili. Il recupero ed il risanamento ambientale vanno attuati per i corpi idrici degradati anche da opere di presidio idraulico non compatibili con i caratteri paesaggistici e ambientali del territorio, e le falde idriche inquinate, insalinate o depauperate per eccessivo sfruttamento; per il recupero e il risanamento di falde idriche degradate deve prevedersi anche la loro ricarica con il riuso del refluo depurato. Particolare attenzione va riservata al tema delle captazioni idriche, sia vigilando sulle captazioni abusive, sia anche nel corso delle procedure autorizzatorie da parte degli organi competenti, garantendo e verificando la sostenibilità ambientale degli emungimenti previsti in relazione ai caratteri delle falde idriche, soggette oggi a rischi di abbassamento, salinizzazione, ecc. In relazione ai rischi sopraccennati, interventi nel campo urbanistico o di ingegneria civile che comportano consistenti impermeabilizzazioni delle superfici, tendono ad allontanare rapidamente le acque meteoriche, immettendole in canali e condotte, di fatto impoverendo la naturale alimentazione delle falde stesse. In tale ottica va evitata la ulteriore impermeabilizzazione dei suoli, ad esempio per la realizzazione di

parcheggi e piazzali soprattutto in aree non urbane; va al contrario prescritta la mitigazione degli impatti, anche su opere esistenti, con ripermabilizzazione delle superfici, opere in verde, ecc.

Ai fini del Piano Paesaggistico il Fiume Verdura è soggetto alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice comprese le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m. dalle sponde,

In tali aree non è consentito:

- realizzare discariche o altri impianti di smaltimento di rifiuti, abbandonare o scaricare qualsiasi materiale solido o liquido, ad eccezione di quelli provenienti da impianti di depurazione autorizzati;
- eseguire opere comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l'equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici;
- realizzare per i fini di cui sopra opere trasversali o longitudinali con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti; sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica. Vanno in particolare evitati l'impermeabilizzazione e la geometrizzazione del corso d'acqua; vanno favoriti la persistenza, l'evoluzione e lo sviluppo, il potenziamento e il restauro ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali. Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati;
- sul Fiume Verdura sono fatti salvi, laddove non siano possibili soluzioni tecniche alternative, singoli casi di opere strategiche di pubblica utilità di livello almeno regionale – consistenti nella realizzazione di infrastrutture come reti per la distribuzione idrica o di energia, reti di comunicazione, reti di trasporto - da sottoporre, comunque, a specifica valutazione caso per caso previo parere dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio.

Nelle aree di rispetto di 150 m del corso d'acqua gli usi consentiti sono definiti nel successivo titolo III.

I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

CAPO II

Sistema naturale - Sottosistema biotico

Art. 12

Paesaggio vegetale naturale e seminaturale

A) Indirizzi generali

Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio. Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura vegetale, la pianificazione paesaggistica ne promuove la tutela attiva e la valorizzazione, sia nei suoi aspetti naturali che antropogeni.

Per la definizione della rilevanza delle formazioni vegetali ai fini del presente Piano, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) per la vegetazione costiera:

- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

b) per la vegetazione dei corsi d'acqua:

- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale e antropico, sia in relazione alla fruibilità e uso sociale delle aree boscate, e delle formazioni vegetali anche non forestali di interesse naturalistico;
- interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

B) Norme di attuazione

- a) per la vegetazione di macchia (formazioni ad arbusteto mediterraneo a rosacee): l'obiettivo è quello della conservazione, dell'incremento ed evoluzione dei complessi di "macchia" primaria e secondaria, interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche; per i fini suddetti, negli indirizzi della pianificazione le macchie si

assimilano alle formazioni forestali naturali; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la creazione di consorzi stabili.

Sono compatibili:

- la forestazione con specie autoctone in coerenza con i caratteri fitogeografici del territorio interessato, la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne alle aree di macchia, le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, le opere di conservazione e restauro ambientale;
- b) per la vegetazione ripariale (formazioni a Pioppeto-saliceto arboreo) l'indirizzo generale è quello del mantenimento dell'equilibrio dinamico delle formazioni; in particolare, per la vegetazione dei corsi d'acqua l'indirizzo è la conservazione volta alla persistenza delle comunità vegetali e del restauro ambientale, con ricostituzione delle formazioni ripariali degradate, nel rispetto delle caratteristiche vegetazionali locali; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni. In tali aree non è consentita l'edificazione;
- c) per la vegetazione costiera l'indirizzo è quello della conservazione e del restauro ambientale delle formazioni degradate. In particolare, per quanto riguarda le formazioni dunali, maggiormente vulnerabili sia per la mobilità del substrato e la sua dinamica, sia la facilità con cui le formazioni dunali sono state in passato alterate ed assoggettate alle pratiche agricole, particolarmente le colture in serra, indirizzo specifico è quello del restauro ambientale delle formazioni e della valorizzazione di quelle tuttora esistenti; sono compatibili con tale indirizzo esclusivamente le attività connesse con la fruizione diretta del mare che non alterino permanentemente la dinamica delle popolazioni vegetali.

Art. 13

Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale

A) Indirizzi generali

I siti complessi e di varia estensione, in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico, relativi ai caratteri percettivi, alla geomorfologia, alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo, sono oggetto di attenzione e di misure specifiche dirette a conservare la loro peculiarità, la loro rappresentatività, la loro dinamica evolutiva.

L'orientamento strategico è quello della tutela dinamica e della messa in valore dei siti e dei sistemi più rilevanti dal punto di vista ambientale e il loro inserimento in percorsi che valorizzino le risorse ambientali e l'identità locale. Premessa importante è la predisposizione di piani di gestione, di recupero, di valorizzazione delle risorse ambientali locali nel rispetto degli indirizzi specifici, con individuazione delle relative responsabilità e titolarità.

B) Norme di attuazione

- a) siti comprendenti habitat costieri, formazioni di vegetazione alofitica, dune marittime: l'obiettivo è quello della conservazione, del controllo della fruizione pubblica e del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, nonché per l'essere intimamente connesse con ambienti costieri di grande interesse anche paesaggistico e con gli habitat sommersi, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti complessi, ed in particolare:
- la realizzazione di porti e approdi;
 - la realizzazione di scarichi civili e industriali;
 - la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
 - la realizzazione di opere a mare (ad esempio barriere frangiflutti, scogliere artificiali, interventi di ripascimento della costa) che alterino l'andamento delle correnti e le caratteristiche dei fondali;
 - le captazioni idriche, relativamente alle zone umide costiere e agli invasi naturali non ampliati a scopo irriguo;
 - i drenaggi e le bonifiche;
 - la realizzazione di opere permanenti per la fruizione diretta del mare, compresi stabilimenti per talassoterapia e acquicoltura, di impianti per serricoltura e inoltre di piattaforme e scivoli in calcestruzzo e simili;
 - il prelievo di materiali e l'alterazione della dinamica delle formazioni di duna.
- b) siti comprendenti habitat d'acqua dolce come la foce del Fiume Verdura di cui alla ZSC ITA040004. Essa è caratterizzata dalla presenza di biotipi complessi. È un interessante ambiente deltizio, importante luogo di sosta per l'avifauna migratoria con presenza di formazioni dunali di vegetazione psammofila (*Ammophiletalia*, *Malcomietalia*). L'obiettivo è quello della conservazione, del controllo dei fattori di degrado e degli apporti inquinanti, del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna migratoria, alla presenza di formazioni relitte di ripisilva e di vegetazione dei greti e delle aree golenali e spondali, di grande interesse anche paesaggistico, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti complessi, e in particolare:
- la realizzazione di scarichi civili e industriali;
 - la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;

Piano Paesaggistico di C.da Verdura
Norme di attuazione

- le captazioni idriche e la modifica del regime idraulico che comportino prevedibili effetti anche a distanza sulla struttura, composizione, stato dei popolamenti e configurazione formale dei biotopi;
- il prelievo di materiali e l'alterazione della configurazione delle sponde e degli alvei, e l'alterazione delle formazioni vegetali insediate.

I siti di cui al presente articolo sono beni paesaggistici ai sensi dell'art.142, lett. a) e c) e della lett. c) dell'art. 134 del Codice. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le norme di cui al presente articolo e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa del Titolo III, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Ai siti e ai territori di cui al presente articolo classificati come Z.S.C. (S.I.C.). si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli del Titolo IV delle presenti norme.

CAPO III

Sistema antropico - Sottosistema insediativo

Art. 14

Archeologia

Il Piano Paesaggistico, oltre alla tutela delle aree accertate e vincolate ai sensi delle leggi nazionali, individua le aree di interesse archeologico promuovendone la tutela attiva in modo da consentirne la tutela la valorizzazione a fini scientifici, didattici, e per le finalità del turismo culturale.

A) Indirizzi generali

- Per i manufatti isolati come la Fattoria di età romana di C.da Verdura (A2. 4): essi sono sottoposti a conservazione e valorizzazione avendo come obiettivo la salvaguardia del loro sistema di relazioni interne e la riqualificazione del rapporto con il contesto paesaggistico. Nella redazione degli strumenti di pianificazione locale, i Comuni, in concertazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, sono tenuti ad effettuare gli studi propedeutici alla perimetrazione delle aree di interesse archeologico, al fine di:

- 1) prevedere la sistematica messa in luce delle testimonianze archeologiche, per il loro inserimento nel circuito di fruizione culturale e/o turistico del centro, quale fonte ulteriore per la messa in evidenza delle origini culturali dei centri urbani, nel rispetto dei loro caratteri storici e tipologici;
- 2) prevedere la bonifica dei luoghi qualora essi siano sottoposti a pressione antropica, oggetto di discariche abusive o di altre attività incompatibili con le finalità di salvaguardia, tutela e valorizzazione didattico scientifica;
- 3) sottoporre a parere preventivo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali i progetti di trasformazione e/o nuova costruzione che interessano gli strati sottostanti le pavimentazioni dei piani terra, che andranno realizzati sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, per la verifica della consistenza archeologica, della qualità e valore dei ritrovamenti eventuali.

Le aree di manufatti isolati, ivi comprese le aree interessate da reperti puntuali o lineari di viabilità, sono soggette a tutela unitamente con il loro contesto paesaggistico-ambientale. Per tali aree sono compatibili attività culturali e di ricerca scientifica. Obiettivo importante è assicurare la godibilità dei siti, salvaguardare il contesto naturale, il decoro e l'integrità dei luoghi. Particolare attenzione va posta verso quei fattori o elementi che esaltino la prospettiva, gli sfondi visuali, la godibilità dei manufatti dalla grande alla breve distanza, dei coni ottici e delle essenze naturali circostanti e, dove possibile, prevedendo anche eventuali schermature verdi per presenze edilizie estranee ed incombenti sul bene da tutelare.

Piano Paesaggistico di C.da Verdura
Norme di attuazione

- Nelle aree di interesse archeologico (aree di frammenti, frequentazioni, presenze, testimonianze e segnalazioni, di cui alla lett. m) dell'art.142 del Codice) i progetti di interventi trasformativi dovranno essere sottoposti al preventivo controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

B) Norme di attuazione

a) *Beni culturali archeologici sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice*

A tali beni si applicano direttamente le norme, le prescrizioni e le limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni o quelle del presente Piano, se più restrittive. La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, nell'attuazione della propria attività istituzionale, si fonda sugli indirizzi specifici di cui ai paragrafi precedenti.

b) *Aree e siti di interesse archeologico non sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice; aree di cui all'art. 142 lett. m) del Codice*

Tali aree sono soggette alla disposizione di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice (Zone di interesse archeologico). In tali aree gli interventi, che a qualunque titolo comportino scavi, devono essere eseguiti sotto il diretto controllo dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali che può, qualora se ne verificano le condizioni necessarie, avviare le procedure di tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice. I progetti delle opere da realizzare in tali aree sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ai sensi dell'art. 146 del Codice. La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, nell'attuazione della propria attività istituzionale, si fonda sugli indirizzi generali di cui al precedente punto A), in dipendenza dei quali può imporre, motivatamente, limitazioni dell'uso di tali aree. I progetti delle opere da realizzare sono inoltre valutati sulla base dei loro caratteri di compatibilità paesaggistica.

Art. 15

Beni isolati

A) Indirizzi generali

I beni isolati individuati nel Piano Paesaggistico di C.da Verdura costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio.

Eventuali progetti che interessino beni ricadenti in aree sottoposte a tutela, quando compatibili con gli usi consentiti al successivo punto B) e con eventuali ulteriori limitazioni di cui al Titolo III, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

B) Norme di attuazione

Piano Paesaggistico di C.da Verdura
Norme di attuazione

Nella elaborazione o nella revisione degli strumenti di pianificazione locale dovranno essere previste normative di tutela idonee alla conservazione e alla valorizzazione dei suddetti beni, secondo gli indirizzi seguenti.

Gli interventi consentiti sui singoli manufatti dovranno far riferimento al valore e alla vulnerabilità rilevati a seguito delle indagini, prevedendo la conservazione e il restauro degli elementi di maggiore rilevanza e un regime di salvaguardia e di cogenza via via inferiore per gli elementi che presentino minore rilievo.

In particolare:

- a) è sottoposta a regime di conservazione e pertanto soggetta a soli interventi di restauro conservativo la Torre di avvistamento di C.da Verdura, di rilevanza elevata, per la quale qualsiasi trasformazione potrebbe avere come ricaduta un danno grave per il paesaggio oltre che per il bene.
- b) per i beni di interesse prevalentemente storico-testimoniale o meramente paesaggistico, nei quali sono compresi i manufatti con un grado di rilevanza media, come la Casa Borsellino e la Stazione Verdura, che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio, oltre agli interventi di cui al punto precedente, sono consentiti anche interventi di recupero che tendano a salvaguardare i caratteri tipologici ed architettonici del bene, con particolare riferimento agli aspetti dominanti che connotano il rapporto con l'ambiente, garantendo in ogni caso la conservazione dei corpi originari e utilizzando materiali compatibili con l'architettura storica; eventuali ampliamenti dovranno essere coerenti con la tipologia del manufatto;

Beni soggetti alla disciplina di tutela ai sensi dell'art.134 del Codice (Torre di avvistamento):

- i progetti sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Per tali beni la Soprintendenza fonda la propria azione di tutela sugli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. Il bene di interesse particolarmente importante per il quale non sono state attivate le procedure di cui al Titolo I del Codice andrà ricondotto a tale disciplina.

Beni non soggetti alla disciplina di tutela del Codice (Casa Borsellino e Stazione)

- i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici, all'atto dell'autorizzazione o concessione edilizia vanno compatibilizzati, previa verifica in sede di provvedimenti concessori o autorizzatori comunali, con gli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi.

Art. 16

Viabilità storica

A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. La tutela si orienta in particolare sulla rete delle viabilità storica secondaria, che costituisce parte integrante della trama viaria storica, oltre che sui rami dismessi delle reti ferroviarie, a scartamento ridotto, a servizio di impianti minerari ed industriali.

B) Norme di attuazione

- Ramo della ferrovia a scartamento ridotto Castelvetro-Porto Empedocle- Agrigento ormai dismesso: la pianificazione territoriale, urbanistica e di settore tendono alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo:
 - a) la conservazione degli elementi strutturali quali: il tracciato, le stazioni, i caselli, i ponti, le gallerie e le case cantoniere, comprendendo anche tutti i complementi estetico-formali originari quali i muri di contenimento in pietra, le pensiline, le strutture in ferro o ghisa, le torri dell'acqua, le fontane, i giardini e le recinzioni;
 - b) l'utilizzo alternativo nei circuiti del turismo culturale volti alla fruizione del paesaggio, dei beni ambientali, dei percorsi naturalistici, storico-culturali, etno-antropologici.

Ai tratti del tracciato ferroviario che ricadono all'interno di zone soggette alla tutela di cui all'art.134 del Codice si applica il corpo di indirizzi di cui sopra. I progetti delle opere da realizzare sono soggette ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Relativamente alle componenti non comprese nei territori sopradetti, gli Enti competenti avranno cura di valutare sulla base dei caratteri culturali sopradescritti e della rilevanza degli oggetti interessati la qualità e l'ammissibilità delle opere progettate.

TITOLO III

NORME PER AMBITI PAESAGGISTICI

CAPO I

Definizioni

Art. 17

Articolazione delle norme

Il Piano disciplina le modalità di intervento sul paesaggio, finalizzate al mantenimento delle caratteristiche costitutive del paesaggio e ad elevare i livelli di qualità dell'architettura e considera:

- le componenti strutturanti del paesaggio che attengono essenzialmente ai contenuti della geomorfologia del territorio, agli aspetti biotici, nonché alla forma e alla tipologia dell'insediamento, e le cui qualità e relazioni possono definire aspetti configuranti specificamente un determinato territorio;
- le componenti qualificanti, derivanti dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali.

Negli Ambiti paesaggistici le componenti dei sistemi e dei sottosistemi del paesaggio rivelano la loro interdipendenza e la loro natura sistemica. L'Ambito paesaggistico rappresenta inoltre il più diretto recapito visivo, fisico, ambientale e culturale delle azioni e dei processi, delle loro pressioni e dei loro effetti, sui beni culturali e ambientali articolati nei sistemi e nelle componenti definiti al precedente titolo.

Per ciascun Ambito paesaggistico, come previsto dall'art. 135 comma 3 del Codice, il piano predispone specifiche normative d'uso per le finalità indicate negli art. 131 e 133 e attribuisce adeguati *obiettivi specifici*.

Il Piano Paesaggistico di C.da Verdura definisce per ciascun Ambito paesaggistico apposite prescrizioni ordinate in particolare:

- a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
- c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri Ambiti paesaggistici, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

Sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche vengono definite inoltre:

- 1) le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dal Piano Paesaggistico ai sensi dell'art. 135, comma 4 lett. a), b), c) e d) del Codice.

2) le aree in cui vengono stabilite anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici, in sede di conformazione ed adeguamento, ivi comprese la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi dell'art. 145 del Codice;

Le aree di cui al punto 2) comprendono i Beni Paesaggistici di cui all'art.134, lett. b), del Codice, nonché quelli individuati ai sensi dell'art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati da aree non ancora oggetto di tutela e di cui è necessario assicurare in sede di piano un'appropriata considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del territorio.

Tali aree vengono articolate secondo tre distinti regimi normativi, successivamente definiti, che devono essere recepiti negli strumenti di pianificazione locale e territoriale. Ferma restando la perimetrazione complessiva delle aree di cui al punto 2), i perimetri delle aree aventi diversi regimi di tutela, per comprovate ragioni discendenti dall'esistenza di condizioni non verificabili alla scala del presente Piano, possono subire limitate variazioni in sede di aggiornamento dello strumento urbanistico da parte del Comune di Sciacca previa valutazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali.

Trasformazione compatibile

Tale categoria si applica agli ambiti del paesaggio inerenti a sistemi umani ad utilizzazione intensiva in cui i fattori paesistico-ambientali non impongono rigide limitazioni di ordine quantitativo o strutturale agli interventi. Vi fanno parte gli Ambiti paesaggistici 1, 2 e 3, dove sono fatti salvi tutti gli interventi previsti da piani e programmi attuativi (PdL negli ambiti 1 e 2, alberghieri e residenziali nell'ambito 3) già provvisti di regolare autorizzazione. Sono ancora assentibili in tali Ambiti interventi volti a migliorare la qualità dell'insediamento con previsione di completamento urbanistico ed edilizio e relative attrezzature nonché progetti per il riassetto paesaggistico-ambientale. I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Ambiti paesaggistici di cui al Capo II.

Mantenimento dei caratteri peculiari

Di tale categoria fanno parte gli Ambiti paesaggistici 4 e 5 dove i sistemi paesistici sono ancora connotati in vario grado dalla persistenza di valori geomorfologici (strutturanti) e di significativi elementi degli ambienti seminaturali (qualificanti). Obiettivo è il mantenimento e/o il rafforzamento dei suddetti valori del paesaggio assicurando altresì una migliore fruizione e una più razionale utilizzazione delle risorse anche mediante limitati interventi edilizi che non alterino significativamente i rapporti quantitativi e qualitativi dei sistemi paesaggistici e ambientali. Nell'ambito degli strumenti urbanistici va previsto l'obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. Sono

fatte salve le autorizzazioni e le concessioni già regolarmente rilasciate e sono assentibili solo azioni volte prioritariamente alla conservazione del paesaggio e delle caratteristiche naturalistiche e del patrimonio storico culturale ivi presenti con eventuali interventi di recupero, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione compatibili con il mantenimento dei valori esistenti. I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Ambiti paesaggistici di cui al Capo II.

Conservazione dei beni qualificanti

Tale categoria si applica agli Ambiti 6, 7 e 8 dove la loro riconoscibilità è data dalla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici rispettivamente costieri, fluviali e archeologici, che determinano particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le “invarianti” del paesaggio. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa ogni edificazione. Nell’ambito degli strumenti urbanistici va previsto l’obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell’edificato e dell’insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. Sono, altresì, consentite ristrutturazioni edilizie esclusivamente su edifici - ad esclusione di ruderi ed organismi edilizi che abbiano perso la loro riconoscibilità - che non necessitino dell’apertura di nuove piste, strade e piazzali, che prevedano opere volte alla riqualificazione e riconfigurazione di eventuali detrattori paesaggistici e i cui progetti rientrino, comunque, nella sagoma, perimetri ed altezze rispetto alla precedente conformazione edilizia, escludendo aspetti esteriori, forme e tipologie costruttive incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi. Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. I provvedimenti di autorizzazione per le opere assentibili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Ambiti paesaggistici di cui al Capo II.

CAPO II

Ambiti paesaggistici

Art. 18

Ambito 1

Fascia costiera sottoposta a edificazione densa per effetto di piani attuativi previgenti

L'Ambito è costituito da un tratto della fascia costiera compresa tra 150 metri e 300 metri dalla battigia del mare, posta al margine sud occidentale del territorio in esame, sottoposta a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 142, lett. a, del Codice. Esso è interamente interessato dagli interventi edilizi previsti dal Piano di Lottizzazione approvato con delibera del Consiglio Comunale del 13.02.2012, n.12 e dotato di parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza di Agrigento con nota del 14.04.2009, prot.2893. Sono già presenti nell'Ambito diversi interventi in particolare riguardanti opere di urbanizzazione primaria.

Regime normativo

Trasformazione compatibile

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

nell'ambito delle previsioni del Piano di lottizzazione approvato,

- definire per le singole concessioni progetti edilizi e costruttivi con tipologie che tengano conto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi;
- migliorare la qualità dell'insediamento con previsione di completamento urbanistico ed edilizio e relative attrezzature nonché con progetti per il riassetto paesaggistico-ambientale;
- potenziare gli impianti di verde ornamentale e con valenza ecologica.

In quest'area la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice.

Art. 19

Ambito 2

Area di interesse archeologico sottoposta a edificazione densa per effetto di piani attuativi previgenti

L'area, oltre ad intercettare un tratto della fascia costiera a proseguimento di quella già definita per l'Ambito 1, è ricompresa all'interno dell'interesse archeologico, contermina al sito archeologico di C.da Verdura definito dai resti di una probabile fattoria di età romana tardo antica, e sottoposta a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 142, lett. m, del Codice per la presenza di frammenti, testimonianze e segnalazioni. L'area è interamente interessata dagli interventi edilizi previsti dal Piano di Lottizzazione approvato con delibera del Consiglio Comunale del 13.02.2012, n.12 e dotato di parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza

di Agrigento con nota del 14.04.2009, prot.2893. L'area risulta già interessata da alcuni interventi di urbanizzazione primaria.

Regime normativo

Trasformazione compatibile

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- garantire la conoscenza, gli studi e le indagini delle valenze storico archeologiche dell'area; nell'ambito delle previsioni del Piano di lottizzazione approvato;
- definire per le singole concessioni progetti edilizi e costruttivi con tipologie che tengano conto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi;
- migliorare la qualità dell'insediamento con previsione di completamento urbanistico ed edilizio e relative attrezzature nonché con progetti per il riassetto paesaggistico-ambientale;
- potenziare gli impianti di verde ornamentale e con valenza ecologica.

In quest'area la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice e secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia". In particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato ed eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Art. 20

Ambito 3

Fascia costiera densamente edificata - Resort Verdura

L'Ambito è costituito da un tratto della fascia costiera sottoposta a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 142, lett. a, del Codice, compresa tra 150 metri e 300 metri dalla battigia del mare interamente impegnata dagli edifici e dalle strutture del Resort Verdura

Regime normativo

Trasformazione compatibile

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- migliorare la qualità dell'insediamento turistico con interventi di manutenzione ordinaria, di ristrutturazione edilizia ed eventuali ampliamenti di volume delle costruzioni esistenti, con progetti edilizi e costruttivi che tengano conto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi.
- potenziare gli impianti di verde ornamentale e con valenza ecologica.

In quest'area la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice.

Art. 21

Ambito 4

Ambito di rilevanza geomorfologica facente parte delle piane fluviali del Verdura

L'Ambito è parte integrante delle piane fluviali del Verdura che lambiscono il Fiume nel suo tratto inferiore e che vengono definite dal Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento, adottato su disposizione del D.A. n.7 del 29 luglio 2013 e successivamente approvato con D.A. n.64/GAB del 30 settembre 2021, quali elementi strutturanti del paesaggio. La Piana fluviale contermina al corso inferiore del Verdura è frutto di un attento studio effettuato dal suddetto Piano Paesaggistico sugli aspetti geomorfologici della provincia di Agrigento (cfr. Tavole di Analisi 2a *Morfologia di base* e 3a *Morfologia di sintesi* del Piano Paesaggistico). Lo studio ha interessato i principali corsi d'acqua della provincia (Belice, Carboj, Carabollace, Verdura, Magazzolo, Platani, Naro, Salso e Imera Meridionale) in cui le piane fluviali così come individuate nelle suddette tavole sono state ritenute elementi strutturanti del paesaggio (cfr. Tavola di Sintesi 18.2a - *Relazione tra Fattori - Fattori strutturanti e Schede dei Paesaggi Locali* del Piano Paesaggistico) e in cui, in particolare, la Piana fluviale del Verdura assume valore *caratterizzante* (cfr. Tavole di Sintesi 18.1a - *Relazione tra Fattori - Fattori caratterizzanti e qualificanti* e 19.a *Valori e criticità*, nonché *Schede dei Paesaggi Locali* del Piano Paesaggistico). Le Piane fluviali, pertanto, oltre ad essere incluse tra le componenti *abiotiche* del paesaggio fisico (cfr. TAV 20.2 - *Componenti del Paesaggio* del Piano Paesaggistico), sono state ritenute meritevoli di tutela per i loro peculiari aspetti morfologici tipici del paesaggio agrigentino e allo scopo di integrare le azioni di salvaguardia dei più importanti ambienti fluviali della medesima provincia.

L'area è in gran parte sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 134, lett. c, del Codice e inoltre comprende l'interesse archeologico, contermina al sito archeologico di C.da Verdura definito dai resti di una probabile fattoria di età romana tardo antica, sottoposta a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 142, lett. m e un tratto della fascia costiera, sottoposta a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 142, lett. a, del Codice, compresa tra 150 metri e 300 metri dalla battigia del mare.

L'Ambito è attualmente impegnato da impianti sportivi costituiti per la maggior parte da n.2 campi da golf da 18 buche ed un campo pratica da 9 buche e da alcuni edifici a servizio e di pertinenza del complesso turistico-alberghiero Resort Verdura. Esso è, infine, attraversato dal tracciato ferroviario a scartamento ridotto Castelvetro-Porto Empedocle- Agrigento ormai dismesso.

Regime normativo

Mantenimento dei caratteri peculiari

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

Piano Paesaggistico di C.da Verdura
Norme di attuazione

- la salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio e delle peculiarità geomorfologiche e biologiche;
- la mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- la mitigazione, attraverso l'impiego - laddove possibile - di vegetazione autoctona tipica delle macchie mediterranee, degli effetti procurati dagli impianti sportivi, la cui realizzazione, che non determina forme irreversibili del territorio, rimane, comunque, compatibile con le peculiarità geomorfologiche dell'area;
- contenimento di eventuali nuove costruzioni ad esclusione di quelle residenziali e turistico-residenziali, che dovranno avere carattere isolato, così da garantire un loro inserimento che non alteri la percezione del paesaggio e utilizzino tipologie edilizie e costruttive che tengano conto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi;
- contenimento nell'apertura di nuova viabilità, privilegiando piste, preferibilmente in terra battuta, per la fruizione e gestione degli impianti sportivi;
- consentire eventuali interventi di valorizzazione della ferrovia a scartamento ridotto Castelvetro-Porto Empedocle- Agrigento assicurando la conservazione degli elementi del tracciato e della stazione Verdura;

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare edifici che abbiano carattere residenziale e/o turistico-residenziale, ivi comprese l'apertura di nuove strade, ad eccezione di piste necessarie per la fruizione e gestione degli impianti sportivi;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio dell'azienda, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- individuare aree per l'estrazione e il trasporto di materiale di cava;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Art. 22

Ambito 5

Ambito di rilevanza ambientale facente parte della Foce del Fiume Verdura

L'Ambito, oltre ad essere parte integrante delle piane fluviali del Verdura per cui valgono le medesime considerazioni dell'Ambito 4, è di rilevanza ambientale in quanto ricompreso nella ZSC ITA040004 - *Foce del Fiume Verdura*. Quest'area è caratterizzata dalla presenza di biotipi complessi. È un interessante ambiente deltizio, importante luogo di sosta per l'avifauna migratoria con presenza di formazioni dunali di vegetazione psammofila (*Ammophiletalia*, *Malcomietalia*).

L'Ambito è in parte impegnato da impianti sportivi costituiti da campi da golf e da alcuni edifici a servizio e/o di pertinenza del complesso turistico-alberghiero Resort Verdura.

Regime normativo

Mantenimento dei caratteri peculiari

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- la salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio e delle peculiarità geomorfologiche e biologiche;
- la conservazione, attraverso il controllo dei fattori di degrado e degli apporti inquinanti, delle peculiarità ambientali. Non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico dei biotopi, dei siti complessi e delle zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna migratoria, e in particolare: la realizzazione di scarichi civili; la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di strade o piste sterrate esistenti; le captazioni idriche e la modifica del regime idraulico che comportino prevedibili effetti anche a distanza sulla struttura, composizione, stato dei popolamenti e configurazione formale del sistema dei biotopi;
- la mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- la mitigazione, attraverso l'impiego - laddove possibile - di vegetazione autoctona tipica delle macchie mediterranee, degli effetti procurati dagli impianti sportivi, la cui realizzazione, che non determina forme irreversibili del territorio, rimane, comunque, compatibile con le peculiarità geomorfologiche dell'area;
- il contenimento di eventuali nuove costruzioni ad esclusione di quelle residenziali e turistico-residenziali, che dovranno avere carattere isolato, così da garantire un loro inserimento che non alteri la percezione del paesaggio e utilizzino tipologie edilizie e costruttive che tengano conto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi;
- il contenimento nell'apertura di nuova viabilità, privilegiando piste, preferibilmente in terra battuta, per la fruizione e gestione degli impianti sportivi.

In queste aree non è consentito:

Piano Paesaggistico di C.da Verdura
Norme di attuazione

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare edifici che abbiano carattere residenziale e/o turistico-residenziale, ivi comprese l'apertura di nuove strade, ad eccezione di piste necessarie per la fruizione e gestione degli impianti sportivi;
- realizzare, tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio dell'azienda, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- individuare aree per l'estrazione e il trasporto di materiale di cava;
- alterare e modificare, in qualsiasi modo, l'equilibrio dinamico dei biotopi, dei siti complessi e delle zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna migratoria;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

Art. 23

Ambito 6

Ambito costiero di rilevante interesse paesaggistico

Esso è costituito dal tratto di costa che dalla foce del Fiume Verdura si spinge sino al confine sud occidentale dell'area in esame, costituendone il limite meridionale. L'area costiera per profondità di m 150 dalla battigia, indipendentemente dalle valutazioni di carattere percettivo ed alle conseguenti ulteriori restrizioni di cui al paragrafo successivo, è un bene paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lett. a) del Codice; gli usi consentiti sono successivamente definiti, con le limitazioni di cui all'art. 15 della L.R. 78/76 e s.m.i.. Tale fascia costiera presenta valori geologici, naturalistici ed ambientali di notevole interesse paesaggistico e si configura quale elemento strutturante e qualificante nella percezione del paesaggio. Caratterizzata in prevalenza da depositi sabbiosi, la fascia costiera mantiene in alcune sue parti interessanti episodi di vegetazione costiera e formazioni dunali, in prossimità della foce, particolarmente vulnerabili sia per fattori esogeni che endogeni e per i quali occorre provvedere alla valorizzazione mediante anche interventi di restauro ambientale delle formazioni e attività connesse con la fruizione diretta del mare che non alterino permanentemente la dinamica delle popolazioni vegetali.

All'interno dell'area in esame insistono due elementi di interesse storico-culturale sui quali intervenire con azioni volte alla loro conservazione e valorizzazione. Il primo è rappresentato dal sito archeologico di età romana e tardo antica (vincolo indiretto posto con D.D.S. n.7022 dell'8.07.2008) e relativa fascia di interesse archeologico; il secondo è costituito dalla Torre di avvistamento del XVI secolo a pianta quadrangolare con solidi cantonali in conci di dura pietra di intaglio e coronata dai merli piani con feritoie.

Regime normativo

Conservazione dei beni qualificanti

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- la salvaguardia del paesaggio dunale e della foce del Fiume Verdura;
- la conservazione dei valori naturali e della biodiversità della foce, della fascia fluviale, delle dune costiere in quanto siti di particolare interesse biogeografico in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico relativi alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo con valenze eco-sistemiche sostanziali ai fini della realizzazione della rete ecologica;
- il recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale e la rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati;
- la tutela della formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- il ripristino delle aree dunali degradate e interventi di riqualificazione ambientale del litorale e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- la conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- la mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico, quali corpi edilizi più o meno recenti esistenti lungo la costa;
- il controllo delle attività connesse con la fruizione diretta del mare che non alterino permanentemente la dinamica delle popolazioni vegetali e delle formazioni dunali;
- la conservazione e valorizzazione degli elementi storico-culturali presenti con azioni volte al restauro e fruizione dei beni;
- la tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive;

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- realizzare infrastrutture e reti;
- individuare aree per l'estrazione e il trasporto di materiale di cava;

Piano Paesaggistico di C.da Verdura
Norme di attuazione

- realizzare, tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio dell'azienda, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici della costa ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili, ad esclusione di quelle stagionali a servizio dei lidi balneari, che dovranno essere realizzate, dopo il preventivo parere della Soprintendenza BB.CC.AA., con criteri rispettosi dei valori paesaggistici;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive. In particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Art. 24

Ambito 7

Fascia fluviale contermina al Verdura

L'Ambito è quello definito dalla fascia fluviale di 150 metri dalle sponde dell'ultimo tratto del Fiume Verdura. Esso è sottoposto alla tutela paesaggistica per effetto dell'art. 142, lett. c, del Codice. L'Ambito è oggetto di attenzione e di tutela, in ragione del suo carattere specifico dal punto di vista ambientale, nonché della sua rilevanza quale elemento strutturante del paesaggio della percezione. Dovrà essere garantita la qualità delle acque; inoltre, laddove vengano effettuati prelievi idrici, si deve assicurarne il deflusso minimo vitale.

Questa area fluviale è caratterizzata da una vegetazione ripariale con formazioni a *Pioppeto-saliceto arboreo*, dove l'indirizzo è la conservazione volta alla persistenza delle comunità vegetali e del restauro ambientale, con ricostituzione delle formazioni ripariali degradate. L'ambiente fluviale è anche connotato dalla presenza di biotipi complessi, essendo in presenza di un interessante contesto deltizio, importante luogo di sosta per l'avifauna migratoria con presenza di formazioni dunali. Qui l'obiettivo è quello della conservazione, del controllo dei fattori di degrado e degli apporti inquinanti e del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di

zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna migratoria, alla presenza di formazioni relitte di ripisilva e di vegetazione dei greti e delle aree golenali e spondali, di grande interesse anche paesaggistico, non sono compatibili interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti complessi.

Regime normativo

Conservazione dei beni qualificanti

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- la salvaguardia del paesaggio dunale e della foce del Fiume Verdura;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- la salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- il recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e disinquinamento dei tratti compromessi;
- la tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;
- il recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- la utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- il miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- la conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade e piste, ad

- eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi vegetazionali e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
 - realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
 - individuare aree per l'estrazione e il trasporto di materiale di cava;
 - realizzare, tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio dell'azienda, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
 - effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
 - qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
 - realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
 - effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
 - realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
 - attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Art. 25

Ambito 8

Ambito archeologico del Verdura

E' circoscritto all'area archeologica di cui al vincolo diretto posto con D.D.S. n.7022 dell'8.07.2008. Il sito riguarda una probabile fattoria di età romana tardo antica in cui lungo il taglio della linea di costa si individuano strutture murarie realizzate con pietre di medie dimensioni collocate a secco e strati pavimentali costituiti da ciotoli e strati di deposito archeologico con materiali in situ. L'indirizzo generale è quello della conservazione, valorizzazione e recupero del bene archeologico.

Regime normativo

Conservazione dei beni qualificanti

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- il restauro del bene archeologico;
- la tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;

Piano Paesaggistico di C.da Verdura
Norme di attuazione

- il miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- la tutela dell'area archeologica secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione dell'area archeologica;
- individuare aree per l'estrazione e il trasporto di materiale di cava;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

TITOLO IV
VINCOLI E ZONE DI TUTELA

Art. 26

Sistema costiero

Obiettivo primario di qualità paesaggistica è il mantenimento dei valori paesistici ed il recupero di quelli degradati.

Ed in particolare, entro la fascia di rispetto della costa:

- il mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico delle costa a pianura di dune e dei versanti e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio, con esclusione di scogliere artificiali e barriere frangiflutti;
- la riqualificazione e recupero ambientale degli ambienti costieri, dunali e retrodunali;
- il recupero urbanistico-ambientale e paesaggistico delle infrastrutture e degli edifici esistenti, nonché l'eliminazione dei detrattori paesaggistico-ambientali;
- il migliore inserimento delle opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali da eseguire senza movimenti di terra e senza alterazione della morfologia dei luoghi e dei caratteri della costa, utilizzando strutture smontabili e materiali naturali;
- la migliore fruizione dei beni culturali e ambientali, nonché delle attività di ricerca scientifica e archeologica;
- la promozione di interventi tesi a favorire la ricostituzione di elementi di naturalità nelle aree dove gli elementi naturali ne rendano opportuna la valorizzazione;

Tali obiettivi potranno essere conseguiti attraverso piani particolareggiati, piani quadro e piani strategici finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica.

Non sono ammessi:

- nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica;
- le opere a mare e i manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l'ecosistema dell'interfaccia costa mare;
- la creazione di strade litoranee e la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, con esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili.

Art. 27

Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) e rete ecologica

La Regione assicura per la Rete Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS) opportune misure di conservazione e tutela per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie come previsto dal Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE (DPR n.397/1997)

attraverso specifici Piani di Gestione redatti secondo le Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 (D.M. del 3.9.2002).

Il Piano Paesaggistico riconosce la necessità di considerare la rete ecologica elemento fondamentale per la conservazione degli habitat, attraverso comportamenti volti ad uno sviluppo sostenibile per la salvaguardia della biodiversità. Quest'ultima contribuisce alla formazione di paesaggi meritevoli di essere sottoposti a misure di tutela paesaggistica attraverso le procedure previste dal Codice.

I progetti degli interventi, se ricadenti all'interno dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice, quando compatibili con le norme di cui ai singoli Ambiti paesaggistici di cui al Titolo III, impartite nel rispetto dell'art. 17 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Le misure di conservazione funzionale e strutturale dei siti della rete di Natura 2000, ai sensi del DPR 357/97 e del Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, individuate nei relativi Piani di Gestione definiscono opportune misure di conservazione della risorsa. Per la diversità biologica e culturale, è fondamentale valutare il paesaggio non solo in termini percettivi, ma come sintesi delle caratteristiche e dei valori fisici, biologici, storici e culturali.

Nei siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale, nonché nell'intera rete ecologica, le valutazioni ambientali (VAS e VINCA), così come previste dalla normativa vigente, dovranno riguardare, oltre che gli aspetti ambientali, anche i beni culturali e paesaggistici individuati ed elencati dal Piano paesaggistico.

TITOLO V

INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO

Le disposizioni del Titolo V hanno carattere generale di livello regionale e provinciale. Nella considerazione che il presente Piano è parte integrante del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento, adottato su disposizione del D.A. n.7 del 29 luglio 2013 e successivamente approvato con D.A. n.64/GAB del 30 settembre 2021, le suddette disposizioni, anche se alcune di esse non siano direttamente riconducibili alle realtà territoriali e funzionali di C.da Verdura, valgono anche per il presente Piano.

Art. 28

Definizione

I progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri paesaggistici del territorio, anche quando non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) a norma della legislazione vigente, nazionale e regionale, quando non preclusi dalla presente normativa, debbono essere accompagnati, ai fini del presente Piano, da uno studio di compatibilità paesaggistico-ambientale ai sensi del D.P.R. del 12.04.1996 e s.m.i.

Si considerano interventi di rilevante trasformazione del paesaggio:

- a. le attività estrattive e le opere connesse;
- b. le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti;
- c. aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche, (piste per go-kart, piste per motocross, centri merci), centri intermodali, impianti di risalita, campi da golf.
- d. le opere tecnologiche:
 - impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici;
 - acquedotti, dissalatori, depuratori, impianti destinati a trattenerne le acque o ad accumularle in modo durevole;
 - antenne, ripetitori e impianti per telecomunicazioni;
 - impianti per lo smaltimento e il trattamento di rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, inclusi discariche, termovalorizzatori, gassificatori, ecc..
- e. sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.
- f. gli insediamenti produttivi (impianti industriali, artigianali e commerciali)

Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesaggistico-ambientale o della singola risorsa.

In particolare si considerano di modesta entità gli impianti fotovoltaici ed eolici con potenza inferiore a 20 Kw. (impianti non industriali di energia rinnovabile definiti all'art. 51 del D.Lgs. 26/10/95 n. 504).

Gli interventi di cui al presente articolo ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice, laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui agli Ambiti paesaggistici del Titolo III delle presenti norme, sono accompagnati, in luogo dello studio di compatibilità paesaggistico-ambientale di cui sopra, dalla relazione paesaggistica prevista dal decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28.07.2006 e dalla relativa circolare n.12 del 20.04.2007.

a) Attività estrattive

Data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività estrattiva e degli interventi indotti (vie di accesso, trasporti e movimento di terra) e di quelli necessari per il ripristino delle condizioni originarie, l'attività estrattiva, nelle aree di cui all'art. 134 del Codice, è ammessa esclusivamente per le cave esistenti.

L'apertura di nuove cave, regolamentata dal Piano regionale dei Materiali di Cava come disposto dall'art. 7 della L.r. N.24 del 1991, non è pertanto consentita nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 134 del Codice.

La prosecuzione dell'attività estrattiva delle cave esistenti nelle aree tutelate è consentita nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti. Eventuali ampliamenti e rinnovi sono consentiti esclusivamente per le attività estrattive concernenti la lavorazione dei materiali lapidei di pregio, come previsto dalla L.r. 127/80 e successive modifiche ed integrazioni e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesaggistico, ai sensi della medesima legge regionale, da attuare in base ad un progetto di sistemazione. I comuni interessati procederanno alla redazione di progetti esecutivi di recupero ambientale a completamento del programma di utilizzazione del giacimento come previsto dall'art.3 comma 4 della L.r. n.19/1995.

Tale progetto dovrà avere il nulla osta della competente Soprintendenza.

Per le cave dismesse è necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e rischio e gli interventi di recupero ambientale.

La progettazione dovrà verificare, mediante valutazione di impatto ambientale, la compatibilità del progetto con il contesto territoriale in modo da determinare minor danno possibile al paesaggio e all'ambiente anche nella fase del recupero dopo l'esaurimento dei cicli produttivi.

Sono ipotizzabili, oltre ai tradizionali interventi di recupero ambientale, anche progetti di architettura del paesaggio per i fini del restauro paesaggistico, anche con l'intento di creare nuove immagini del paesaggio e forme del rilievo, rimodellando opportunamente le aree

degradate dalle attività estrattive, usando materiali che appartengono allo stesso paesaggio. Nell'ambito di tali progetti, sono escluse nuove attività estrattive.

Per le perforazioni e per l'estrazione di idrocarburi si prescrive la necessità di effettuare verifiche puntuali delle refluenze paesaggistiche delle opere progettate sulle località oggetto delle richieste. La verifica puntuale va estesa a tutte le opere accessorie, quali viabilità di progetto, muri e recinzioni, livellamenti del terreno e alterazioni del piano di campagna, realizzazione di piattaforme in calcestruzzo, ecc. ed inoltre condutture ed altri impianti e infrastrutture eventualmente connessi. I quadri paesistici tutelati saranno considerati come prodotto e interazione di fattori geomorfologici, vegetazionali, con particolare riferimento agli elementi arborei di pregio, agricoli e più in generale antropici, ivi inclusi gli effetti diretti e di natura sistemica delle azioni prospettate sui contesti paesaggistici e sui beni e le aree di interesse archeologico.

Inoltre verrà individuato come bacino minimo di afferenza visiva, anche notturna, da sottoporre a verifica dell'impatto potenziale per un raggio di km 5 intorno all'area interessata, per la predisposizione di adeguate misure di mitigazione degli impatti.

Andrà sempre valutata la coerenza fra la norma generale del livello di tutela, la norma specifica del paesaggio locale interessato, gli obiettivi di qualità paesaggistica del contesto interessato e le componenti del paesaggio presenti ed i caratteri paesaggistici specifici delle opere progettate.

Sono inoltre vietate le attività, anche in prosecuzione di quelle esistenti:

- nelle parti di territorio costituite da forme attive, frane antiche e recenti, frane in condizioni di quiescenza ma potenzialmente riattivabili;
- negli ambiti di specifico interesse naturalistico, negli ambiti agricoli di particolare pregio;
- nei casi in cui esse possono interferire con la presenza di emergenze biologiche e geomorfologiche, con qualificati sistemi percettivi e di fruizione del paesaggio e dell'ambiente.

b) Opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti

L'adeguamento o la trasformazione di opere marittime esistenti e la progettazione di nuove devono essere basate su analisi paesaggistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano la dinamica costiera. In particolare è vietato lo snaturamento degli approdi esistenti; è opportuno elaborare, a cura delle Amministrazioni competenti, dei piani di recupero, adeguamento e riqualificazione paesaggistico-ambientale degli approdi esistenti. Nella realizzazione di nuovi approdi, anche ad uso turistico, è prescritta la realizzazione di studi adeguati riguardanti i fondali, con particolare riferimento alle indagini archeologiche subacquee, da effettuare sotto la sorveglianza della Soprintendenza del Mare.

I nuovi tracciati stradali e ferroviari, e l'ammodernamento di quelli esistenti, dovranno tenere in conto primariamente la necessità di inserirsi nel paesaggio attraversato, non solo in termini di compatibilità, ma in termini di valorizzazione dei quadri paesaggistici. A tale scopo la loro realizzazione, quando non preclusa o soggetta alle prescrizioni di cui al Titolo III del Piano, è di norma volta a minimizzare l'impatto visivo e quello sulle forme e la stabilità dei versanti e sul deflusso delle acque. Essa deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti volti alla preservazione e alla tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente:

- rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti e trattamento superficiale delle aree contigue con manti erbacei e cespugliacei utilizzando essenze locali;
- contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;
- adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e conseguibili mediante il rispetto delle unità ambientali anche nei casi di strutture ed impianti che, in ogni caso, devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente.

c) Impianti tecnologici

Nella progettazione degli impianti tecnologici, di cui alle opere elencate in premessa, si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio.

Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti inclusi antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, nonché evitare tagli o danneggiamento della vegetazione esistente. Vanno esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi, ecc. e comunque le aree ricadenti nei regimi normativi *Conservazione dei beni qualificanti* e *Mantenimento dei caratteri peculiari* di cui al precedente art. 17 della presente normativa.

Tale vulnerabilità, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica in cui la realizzazione degli impianti non è specificatamente preclusa, dovrà essere oggetto di studi dei bacini di intervisibilità da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Per i progetti e gli interventi inerenti ad opere per la distribuzione dell'energia, ferme restando le limitazioni sopra richiamate e in particolare il divieto di installare piloni e tralicci nelle aree ricadenti nei regimi normativi *Conservazione dei beni qualificanti* e *Mantenimento dei caratteri peculiari* di cui al precedente art. 17 della presente normativa, l'attraversamento

soprasuolo di cavidotti delle suddette aree tutelate dai suddetti regimi non è da ritenersi pregiudizievole della loro salvaguardia paesaggistica ad eccezione delle aree gravate da specifici vincoli archeologici dove, al contrario, occorre mantenere la loro assoluta integrità paesaggistica.

Tutti i lavori di costruzione o sistemazione inerenti a particolari impianti che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta e simili devono ristabilire l'equilibrio idrogeologico e ripristinare il manto vegetale e la continuità della configurazione paesaggistica.

Nella localizzazione delle aree per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, la cui realizzazione è in ogni caso preclusa nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.134 del Codice, si dovrà valutare l'idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto territoriale e le trasformazioni sull'ambiente portate dalla viabilità di accesso.

d) Impianti energetici

Al fine di salvaguardare i caratteri unici del paesaggio rurale della provincia, viene favorita ed incentivata l'installazione del fotovoltaico architettonicamente integrato negli edifici esistenti e di progetto.

Ferme restando le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Ambiti paesaggistici di cui al Titolo III, per gli impianti di tipo industriale e in ogni caso per gli impianti collocati sul suolo l'intervento progettuale deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura ed ai caratteri naturali del territorio circostante.

In aggiunta ai criteri di cui sopra si prescrive che:

- a) l'altezza della schermatura vegetale deve essere superiore a quella dei manufatti tecnologici;
- b) al fine di potenziare la rete ecologica, elemento fondamentale del paesaggio degli ecosistemi, all'interno degli impianti dovranno essere previste adeguate fasce;
- c) le recinzioni dei terreni interessati devono essere realizzate con muri tradizionali "a secco" laddove essi costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio;
- d) è vietata la modifica dell'orografia del territorio;
- e) è vietata la demolizione di muri preesistenti a secco e/o di particolare pregio, sia di recinzione che di terrazzamento, qualora non sia finalizzata alla ricostruzione degli stessi;
- f) è vietata l'estirpazione delle essenze autoctone di alto fusto;
- g) è da limitare l'uso di opere in cemento armato;
- h) i progetti devono prevedere il ripristino degli eventuali elementi presenti sul sito riferibili ai caratteri del paesaggio agrario;
- i) nei territori, non soggetti a tutela ai sensi dell'art.134 del d.lgs.42/04, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell'elenco dei beni isolati di cui al presente

Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali.

E' vietato l'uso di diserbanti per impedire la crescita di erba spontanea in fase di gestione degli impianti fotovoltaici. a tal fine il progetto dovrà indicare le modalità di conduzione del suolo impegnato, precisando le modalità da adottare per la periodica scerbatura.

Perseguendo comunque l'obiettivo di un miglioramento paesaggistico-ambientale e di riqualificazione dovranno essere prescritte misure compensative di integrazione della rete ecologica.

La realizzazione di impianti eolici industriali, compresi quelli di minieolico, non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Agrigento, dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l'integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Sono escluse, inoltre, le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su suolo in zone agricole nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice.

e) Sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.

Non sono consentiti, salvo diverse disposizioni contenute negli Ambiti paesaggistici di cui al Titolo III, lungo i corsi e gli specchi d'acqua interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici e specifici studi di compatibilità paesaggistico-ambientale.

Nell'ambito di tali opere non sono compatibili con le esigenze di tutela paesaggistica quelle comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l'equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali.

Inoltre non sono consentiti interventi caratterizzati da opere trasversali o longitudinali realizzati con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti. Sono in questi casi da privilegiare le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica. Vanno in particolare evitati l'impermeabilizzazione e la geometrizzazione dei corsi d'acqua; vanno favoriti la persistenza, l'evoluzione e lo sviluppo, il potenziamento e il restauro ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali. Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro

ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati.

Art. 29

Varianti urbanistiche per insediamenti produttivi e attività edilizia

Le varianti urbanistiche per la realizzazione di strutture o impianti produttivi, incluse le strutture ricettive e residenziali, in aree soggette alla normativa di tutela di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, in quanto aree di interesse pubblico paesaggistico, e in aree individuate dal piano ai sensi dell'art.134 lett. c) del medesimo decreto, sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04. Queste devono ricercare il migliore inserimento dei manufatti del paesaggio, la relazione con gli elementi emergenti, anche a distanza ed alle relazioni percettive ed ambientali, riferendosi quando reso possibile dal tipo e dalle finalità dell'insediamento, alle tipologie costruttive tradizionali e consolidate nei vari Ambiti paesaggistici, nonché alle architetture di qualità dedotte da forme e linguaggi contemporanei. Qualora non espressamente preclusa dalla specifica normativa dei regimi *Conservazione dei beni qualificanti* e *Mantenimento dei caratteri peculiari*, la localizzazione degli insediamenti è sottoposta al preventivo parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.